PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AGRICOLTURA, INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E TRASPORTI

Art. 10-sexies

Incendi boschivi. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1915, n. 47, in aggiunta ai finanziamenti già disposti è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 8 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La spesa prevista verrà così ripartita: a) lire 0,5 miliardi per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4 della legge citata; b) lire 3 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3 della legge medesima in ragione di lire 1,5 miliardi da ripartire fra le regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello Stato; c) lire 3 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6 della stessa legge; d) lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge medesima e per l'indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso; e) lire 1 miliardo per gli interventi previsti nell'articolo 8 della citata legge, da ripartirsi fra le regioni

Versione in vigore dal 18 ottobre 1975, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377
Titolo	III — Agricoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-incentivi-a/art-10-sexies-incendi-boschivi-per-l-attuazione-delle-disposizioni-contenute-nella

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it